

Accordo aziendale di lavoro

Il 14 / 01 / 2018 in Passignano sul Trasimeno,

tra Food Service Group Srl rappresentata da Biribicchi Susanna legale rappresentante dell'azienda assistita da CNA Umbria nella persona di Giuliano Ceneri responsabile Area Legislazione Lavoro CNA Umbria

e FLAI CGIL rappresentata da Michele Greco segretario regionale di Categoria

Premesso che:

1. Il contratto collettivo dell'azienda applicato Panificazione Federpanificatori non regola il contratto di lavoro intermittente;
2. Il contratto collettivo dell'azienda applicato Panificazione Federpanificatori non contiene alcun divieto al ricorso al lavoro intermittente
3. stante il contenuto dell'art. 13 c. 1 e l'art. 51 del D.Lgs. 81/2015;
4. stante le strategie aziendali di inserimento nel mondo della GDO, oltre alla attività svolta nel circuito della HO.RE.CA da parte dell'azienda, e stante che la fase di sviluppo del rapporto con la stessa non permette ad oggi un impiego costante del personale dipendente impiegato nei processi produttivi, poiché i volumi di produzione nella GDO ad oggi non permettono un impiego significativo del personale in termini continui;
5. Il presente accordo ha validità sino al 31/12/2019; entro il 30/11/2019 le parti si dovranno incontrare per valutare le condizioni dell'azienda e l'applicabilità del presente accordo; a tal fine le parti si incontreranno entro la fine di ogni di anno.

Le parti intendono regolamentare il rapporto di lavoro intermittente come segue:

- 1.1 - Il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell'azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi ed alle condizioni di seguito riportati;

1.2 - La premessa costituisce parte integrante del presente accordo;

1.3 - Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l'impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa;

1.4 - Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di ventiquattro anni di età ovvero da lavoratori con più di cinquantacinque anni di età, anche pensionati;

1.5 - Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

1.6 - Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, indicate ai precedenti punti 1.2 ed 1.3, che consentono la stipulazione del contratto;

b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) si riconosce come detta fattispecie contrattuale sia da considerarsi alternativa al ricorso al lavoro accessorio in base all'esigenza aziendale.


Le Parti convengono altresì sul fatto che il CIA è stato negoziato e definito sulla base della normativa vigente e che pertanto si impegnano a incontrarsi nuovamente, stante la sperimentalità del presente accordo, in caso di mutamenti del quadro normativo che potrebbero determinare la non applicabilità del presente accordo.

FOOD SERVICE GROUP s.r.l.
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 13
06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)
Tel. 075.829170 - Fax 075.6309862
Partita IVA 02072060540
C. Soc. € 100.000,00 i.v.

Bianca Pasqua



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Bianca Pasqua', written over a horizontal line.



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.